SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 30 agosto 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 2003, n. **241.**

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Il comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede a norma dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addì 11 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici), è il seguente:

«Art. 1 *(Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 si veda la nota al titolo.

— Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 (modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134.

— Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 137 del 2002, si veda nota al titolo.

— Il testo della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2002, n. 172.

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997 è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 47 *(Ordinamento).* — 1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede a norma dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'art. 11.

3. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato nazionale delle pari opportunità di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.».

03G0265

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione in 353ª seduta pubblica

La Camera dei deputati è convocata in 353ª seduta pubblica per martedì 2 settembre, alle ore 11,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

03A10015

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2003.

Individuazione dei soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pensione dei dipendenti pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 settembre 2002, recante «Disposizioni di aggiornamento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 gennaio 1997, n. 211, dei requisiti di professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Visti gli atti di indirizzo emanati dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, per la definizione degli accordi collettivi in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti e, in particolare, l'atto di indirizzo del 27 ottobre 1999, con il quale si dà mandato all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) di procedere alla definizione degli accordi sui fondi pensione relativamente ad aggregazioni di comparti;

Visto l'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei dipendenti pubblici;

Visto l'Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola, sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 14 marzo 2001;

Considerata l'esigenza di definire le modalità di designazione dei rappresentanti di parte datoriale dei primi organi collegiali dei costituendi fondi di previdenza complementare destinati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Considerata l'esigenza di mantenere gli effetti dei provvedimenti già adottati per l'avvio del fondo pensione per i lavoratori della scuola;

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente da amministrazioni statali o che accorpino, ai fini della previdenza complementare, il predetto personale

a quello di amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, i componenti dei primi organi collegiali, rappresentanti di parte datoriale, sono designati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e nominati in sede di atto costitutivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'art. 74, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati per l'avvio del costituendo Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola.

Roma, 2 maggio 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 393

03A09539

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2003.

Nomina del presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dal comma 3 dell'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che istituisce il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del presidente del suddetto centro, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Decreta:

Il dott. Livio Zoffoli è nominato, con decorrenza 30 luglio 2003 e per la durata di un quadriennio, presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 31 luglio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 359

ALLEGATO

Curriculum vitae di Livio Zoffoli

Studi: laurea in scienze dell'informazione presso l'Università di Pisa.

Incarichi attuali: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direttore del centro tecnico per la rete unitaria della P.A.;

Attività precedenti:

dal 1º dicembre 2001 al 22 agosto 2002 è stato capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dal giugno del 1994 al novembre 2001 è stato direttore generale dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. In tale veste ha avuto la responsabilità sia della direzione operativa della struttura sia dei rapporti istituzionali con le amministrazioni soggette al controllo dell'autorità;

dal 1º gennaio 1968 al maggio 1994 è stato in Banca d'Italia. Dirigente dal gennaio del 1983;

si è occupato di problemi di organizzazione e pianificazione strategica;

ha progettato e realizzato sistemi informativi complessi;

ha diretto numerosi gruppi di lavoro, in ambito interbancario;

è stato responsabile di diverse unità organizzative fra le quali quella del sistema informatico della banca.

Conoscenze professionali:

organizzazione, funzioni e gestione interna delle pubbliche amministrazioni;

pianificazione strategica ed operativa di organizzazioni complesse;

progettazione e monitoraggio di sistemi informativi complessi;

architettura degli impianti, del software di base e delle reti di trasmissione dati per la realizzazione di sistemi informativi;

gestione operativa di grandi sistemi informativi;

controllo di gestione;

tecniche di selezione e di valutazione del personale;

organizzazione e funzioni della Banca centrale;

organizzazione, funzioni e gestione interna delle banche;

sistema dei pagamenti interbancari.

Attività di perfezionamento ed aggiornamento: ha partecipato ad incontri, seminari e convegni presso università e le maggiori società di hardware e di software nonché presso banche europee ed ameri-

cane; ha frequentato, fra l'altro, nel 1991, presso la Graduate School of Business Administration dell'Harvard University, il corso su «Managing the Information Services Resource».

Consulenze:

Ministero del tesoro: è stato membro del Comitato euro con il compito di coordinare le iniziative connesse con l'introduzione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiani. In qualità di coordinatore del sottogruppo informatico del Comitato euro, si è occupato di valutare l'impatto dell'introduzione dell'euro sui sistemi informativi pubblici e di stabilire una metodologia per stimarne il costo;

Ministero del tesoro - provveditorato generale dello Stato: dal 1986 al 1993 è stato Membro della commissione sull'automazione dei servizi della pubblica amministrazione;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica: dal 1988 al 1991 è stato membro della commissione per il coordinamento normativo e funzionale dell'informatica nella pubblica amministrazione;

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione: dal settembre 1993 al giugno del 1994 è stato membro della commissione di esperti, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993, con il compito di supportare l'AIPA nell'attività consultiva obbligatoria sugli schemi dei contratti relativi ai sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo;

Istituto centale di statistica: ha fatto parte in qualità di membro di numerose commissioni per i problemi del censimento, per il rinnovo dei sistemi elaborativi dell'istituto, per il dimensionamento tecnico e per le specifiche organizzative del Centro di calcolo;

Istituto per lo studio della congiuntura: ha fatto parte in qualità di membro della commissione per il dimensionamento del nuovo Centro di calcolo;

Crediop: membro esterno di varie commissioni per la selezione del personale. Consulente dell'istituto nelle trattative sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro degli addetti al centro elettronico.

Centrale dei bilanci: consulente per le necessità informatiche della centrale e per la realizzazione del centro elettronico; tale organismo, promosso dall'ABI e dalla Banca d'Italia, è stato istituito con l'obiettivo di fornire alle banche dati storici aggiornati sui bilanci delle aziende italiane.

03A09936

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2003.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, da assegnare ai consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, quinta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari ed in particolare, l'art. 8, con cui si stabilisce, fra l'altro:

che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della legge stessa, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;

che, per le predette finalità, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere i titoli suddetti fino a concorrenza dell'importo determinato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001;

che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti;

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 130, comma 1, lettera *b),* ove si stabilisce che all'art. 8, comma 1, della citata legge n. 410 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla

base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 033958 in data 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, come modificato dal decreto ministeriale n. 011205 in data 16 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2001;

n. 011225 del 1° marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2001;

n. 012000 del 18 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001;

n. 006632 del 6 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002;

con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 8 della citata legge n. 410 del 1999, come modificato dalla suddetta legge n. 388 del 2000, emissioni di certificati di credito del Tesoro al portatore, con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, a tasso d'interesse variabile, per complessivi € 431.804.000;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la lettera n. 130157 in data 9 luglio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso un apposito elenco, riguardante un consorzio agrario avente diritto alla liquidazione del credito relativo alle cessate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, calcolato nella misura e con le modalità indicate dall'art. 130 della citata legge n. 388 del 2000, al quale dovranno essere assegnati titoli di Stato per € 1.398.000, tenuto conto dell'importo di € 293,16 derivante dall'arrotondamento da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di una quinta tranche dei citati certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, per il predetto ammontare nominale di € 1.398.000, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di € 1.397.706,84 (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di € 293,16 (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra);

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'art. 130, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, citato nelle premesse, per l'importo di nominali € 1.398.000, da assegnare al consorzio agrario indicato nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 1998;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2005;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.

Art. 2.

Restano ferme tutte le condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal ripetuto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO AL D.M.
n. 69655 del 1° agosto 2003

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI E GLI AFFARI GENERALI

CONSORZIO AGRARIO CON SEDE IN	P.IVA	ABI	BANCA	IMPORTO DEL CREDITO IN €	IMPORTO DEI TITOLI	ARROTON-DAMENTO
VITERBO	00061800561	06130	CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.P.A.	1.397.706,84	1.398.000,00	293,16

03A09937

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Zurovac Ljilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Zurovac Ljilia, cittadina bosniaca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito a Sarajevo (Bosnia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. 7 maggio 2003, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno e 8 luglio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Zurovac Ljilia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontoiatra rilasciato in data 20 marzo 1989 dalla facoltà di stomatologia dell'Università degli studi di Sarajevo alla sig.ra Zurovac Ljilia, nata a Zenica (Bosnia Erzegovina) il 13 agosto 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Zurovac Ljilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09533

DECRETO 25 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Tomoiaga Leontina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tomoiaga Leontina, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 23 luglio 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. del 7 maggio 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno e 8 luglio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Tomoiaga Leontina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontoiatra rilasciato in data 27 ottobre 1995 dall'Università di medicina e farmacia di Timisoara (Romania) alla sig.ra Tomoiaga Leontina, nata a Borsa (Romania) il 14 novembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Tomoiaga Leontina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09531

DECRETO 25 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Winkler Dalibor di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Winkler Dalibor, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito a Zagabria (Croazia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. 7 maggio 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno e 8 luglio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Winkler Dalibor è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontoiatra rilasciato in data 24 ottobre 1986 dalla facoltà di stomatologia dell'Università di Zagabria al sig. Winkler Dalibor, cittadino italiano, nato a Bjelovar (Croazia) il 9 febbraio 1947, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Winkler Dalibor è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09532

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Rotabile Società cooperativa edilizia a r.l.», in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del liquidatore in data 7 gennaio 2003 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Rotabile Società cooperativa edilizia a r.l.», in liquidazione, con sede in Sassari (codice fiscale n. 00246800908), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Vito Meloni, nato a Oschiri (Sassari) il 20 giugno 1956, e domiciliata in Cagliari, via Castiglione n. 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09858

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Progetto lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione di mancata ispezione in data 18 luglio 2002;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Progetto lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, codice fiscale n. 05318181004, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Alessandro Praticò, nato a Roma il 19 luglio 1968, ivi domiciliato in via S. Carmignano n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09897

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Beato Giordano di Sassonia a r.l.» in liquidazione, in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 ottobre 2002 e del successivo accertamento in data 4 marzo 2003, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Beato Giordano di Sassonia a r.l.» in liquidazione, con sede in Bologna (codice fiscale 04064340377), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massimo Sartori, nato a Cattolica (Rimini) il 13 agosto 1957, domiciliato in Bologna, via Nazario Sauro n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09497

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «N. & T. Tecnologia e natura - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «N. & T. Tecnologia e natura - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Bologna (codice fiscale 03383740374), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Olinto Frullini, nato a Torrita di Siena (Siena) il 29 marzo 1942, domiciliato in Bologna, viale Oriani n. 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09498

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.G.E. Servizi grafici editoriali Piccola Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.G.E. Servizi grafici editoriali Piccola Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Bologna (codice fiscale 01857901209), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Olinto Frullini, nato a Torrita di Siena (Siena) il 29 marzo 1942, domiciliato in Bologna, viale Oriani n. 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09499

DECRETO 23 luglio 2003.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Parco Azzurro», in Guidonia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 con la quale l'on.le Ministro si è riservata la sottoscrizione, tra gli altri, dei provvedimenti ex art. 2543 del codice civile concernenti situazioni che presentino particolare rilevanza sociale;

Considerato che dal verbale di ispezione straordinaria redatto in data 21 febbraio 2003, sono emerse numerose irregolarità nella gestione societaria nei confronti della cooperativa edilizia «Parco Azzurro», con sede in Guidonia (Roma), oltre all'esistenza di un elevato grado di conflittualità all'interno della platea sociale, tra coloro che perseguono finalità mutualistiche e coloro che si sono associati al solo scopo di conseguirne un lucro ed inoltre, tra coloro che sono divenuti successivamente proprietari degli alloggi per aver acquistato l'immobile con regolare atto di compravendita direttamente dai soci assegnatari;

Considerato altresì che tale conflittualità è sfociata in numerosi esposti presenti da vari gruppi di soci che si contrappongono fra di loro con il rischio di paralizzare l'attività del sodalizio in argomento;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, in considerazione della particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Parco Azzurro», con sede in Guidonia (Roma), cod. fiscale n. 02757080581, costituita in data 27 settembre 1965 con atto a rogito notaio dott. Mario Pulcini di Roma.

Art. 2.

Il dott. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958, con studio in Roma, via Sommacampagna n. 9, è nominato, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A09500

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa artigiana «C.A.P.A. Nuovo design a r.l.» in liquidazione, in Sant'Ippolito, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzionele revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 ottobre 2002 e dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa società cooperativa artigiana «C.A.P.A. - Nuovo design a r.l.» in liquidazione, con sede in Sant'Ippolito (Pesaro-Urbino) (codice fiscale n. 01034250413), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Simonetta Panicali, nata a Pesaro il 21 dicembre 1968, domiciliata a Colbordolo (Pesaro-Urbino) in via Togliatti n. 41/137, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09855

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di solidarietà sociale La Caravella a r.l.», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'associazione di rappresentanza in data 30 settembre 2002 e del verbale di accertamento del 19 febbraio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di solidarietà sociale La Caravella a r.l.», con sede in Macerata (codice fiscale n. 00784200438), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Cavallaro Alberto, nato a Camerino (Macerata) il 6 agosto 1967, e ivi domiciliata in via Vicomanni n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09856

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «B.F.G. - Società cooperativa a r.l.», in Tolentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 aprile 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «B.F.G. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tolentino (Macerata) (codice fiscale n. 01052330436), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pagamici Bruno, nato a Macerata il 20 febbraio 1958 e domiciliato in via Carducci n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09857

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Elaborazione dati contabili EL.DA.CO. Società cooperativa a r.l.», in Sannicandro di Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Elaborazione dati contabili EL.DA.CO. Società cooperativa a r.l.», con sede in Sannicandro di Bari (Bari), costituita in data 16 aprile 1991 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Tarsia n. REA 302438, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ernesto Leo nato a Bari il 20 aprile 1935, con studio in Bari, via Principe Amedeo n. 302, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09863

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «S.T. - Supertrans - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.T. - Supertrans - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 21 febbraio 1996 con atto a rogito del notaio dott. D'Agostino Antonino, n. REA 833812, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Romoli Sergio nato a Roma il 2 agosto 1968, con studio in Roma, viale Beethoven n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09864

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Artigianato Salentino Soc. coop. a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Artigianato Salentino Soc. coop. a r.l.», con sede in Lecce, costituita in data 22 maggio 1984 con atto a rogito del notaio dott. Alfredo Cillo, n, REA 139048, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Cinzia Frassanito, nata a Lecce il 13 ottobre 1959, con studio in Lecce, via Cosimo De Giorgi n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09868

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società mutua cooperativa edilizia a r.l. - La Vetta», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società mutua cooperativa edilizia a r.l. - La Vetta», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita in data 3 febbraio 1964 con atto a rogito del notaio dott. Nicolò Rizzo, n. REA 133476, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Lancia Vincenzo, con studio in Lecce, via Benevento n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09865

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «IDEA - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Santa Maria Capua Vetere, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «IDEA - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Cosenza), costituita in data 21 febbraio 1980 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Vincenzo Maradei, nato a Mormanno (Cosenza) il 9 dicembre 1963, con studio in Cosenza, via dei Mille Pal. Cundari, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09866

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Alberghiera S. Nicola», in Avigliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alberghiera S. Nicola», con sede in Avigliano (Potenza), costituita in data 11 luglio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Gatti, n. REA 69772, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Raffaele Ardito, nato a Portici (Napoli) il 1° febbraio 1969, con studio in Salerno, via M. Testa n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09867

DECRETO 19 agosto 2003.

Adempimento delle attività connesse alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini, Immobiliare GM2, Residence Villa Pamphili, Acoi, Baia S. Anna, GAM, Profing, Manifattura Tessile Lombarda, Valmar, Miami, Fincometa, Adir, Arrigoni, Pantanella, Punto Moda Italia, Casilinella, Albergo Filippo II e Genghini sud, e delle S.r.l. Baia d'Argento, Magnolia Park, C.I.A.P., Baia S. Venere, Immobiliare Pievesestina e Immobiliare Fabiano Calabro.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Genghini, le S.p.a. Sofir, Ircesi, Ice, Sime, NuovaG, Immobiliare S. Marta, Figen, la S.r.l. Immobilaire Porta Maggiore e la Impresa Mario Genghini, sono nominati commissari liquidatori i signori ing. Andrea Carli, prof. avv. Emmanuele F.M. Emanuele, dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 2003 con il quale il decreto 10 marzo 2003 sopra citato è stato integrato con l'indicazione della S.p.a. Tilane Tessile;

Visto il decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1980 con il quale è stata posta in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 95/1979, la S.p.a. Genghini;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 95/1979 sopra citata, in data 16 ottobre 1980 le S.p.a. Immobiliare GM2, Residence Villa Pamphili, Acoi, Baia S. Anna, in data 12 dicembre 1980 la S.p.a. GAM, in data 16 febbraio 1981 le S.p.a. Profing e Manifattura Tessile Lombarda, in data 6 giugno 1981 la S.p.a. Valmar, in data 20 gennaio 1982 la S.p.a. Miami, in data 27 agosto 1982 la S.p.a. Fincometa e la S.r.l. Baia d'Argento, in data 16 febbraio 1983 la S.p.a. ADIR, in data 1º luglio 1983 la S.r.l. Magnolia Park, in data 17 ottobre 1983 la S.p.a. Arrigoni, in data 31 ottobre 1983 la S.p.a. Pantanella, in data 26 novembre 1984 la S.p.a. Punto Moda Italia, in data 24 luglio 1985 le S.r.l. C.I.A.P., Baia S. Venere e Immobiliare Pievesestina, in data 26 novembre 1985 la S.p.a. Casilinella, in data 15 marzo 1986 la S.p.a. Albergo Filippo II, in data 27 maggio 1986 la S.p.a. Genghini Sud ed in data 24 giugno 1989 la S.r.l. Immobiliare Fabiano Calabro;

Visti i decreti del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro con i quali è stata disposta, a seguito di approvazione del concordato ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare, la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria per le S.p.a. Genghini, Residence Villa Pamphili, Acoi, Profing, Valmar e Baia S. Anna in data 13 maggio 1992, per la S.p.a. Pantanella in data 23 giugno 1992, per le S.p.a. Arrigoni, Miami e per la S.r.l. Magnolia Park in data 20 dicembre 1994 e per la S.p.a. G.A.M. in data 26 aprile 1995;

Visti i decreti del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro con i quali è stata, altresì, disposta la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria per le S.p.a. Genghini Sud e Punto Moda Italia in data 8 settembre 1990, per la S.r.l. Baia S. Venere in data 21 gennaio 1991, per le S.p.a. Fincometa e ADIR e per le S.r.l. Baia d'Argento e C.I.A.P. in data 3 aprile 1996, per la S.p.a. Albergo Filippo Il in data 7 novembre 1996, per la S.p.a. Immobiliare GM2 in data 4 novembre 1999, per la S.r.l. Immobiliare Fabiano Calabro in data 26 aprile 2000, per la S.p.a. Casilinella in data 17 ottobre 2002, per la S.p.a. Manifattura Tessile Lombarda in data 25 novembre 2002, per la S.r.l. Immobiliare Pievesestina in data 9 gennaio 2003;

Vista la nota in data 14 maggio 2003 con la quale il prof. Floriano D'Alessandro, ex commissario straordinario delle imprese del Gruppo Genghini, rappresentando che risultano tuttora in essere incombenti relativamente alle procedure chiuse ed in particolare le garanzie fideiussorie rilasciate dall'assuntore a conforto degli impegni assunti relativamente a quelle sopra citate chiuse a seguito di concordato, chiede di valutare l'opportunità di affidare ai commissari liquidatori, la gestione di tali incombenti;

Ritenuto di condividere le motivazioni del prof. D'Alessandro in ordine sia al carattere gravoso di tali compiti che alla necessità di disporre della relativa documentazione non facilmente separabile da quella già di pertinenza dei commissari liquidatori e ritenuta, pertanto, l'opportunità di affidare le relative attività ai commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

È affidato ai commissari liquidatori delle imprese del gruppo Genghini, nominati con decreti in data 10 marzo e 28 aprile 2003, signori ing. Andrea Carli, prof. avv. Emmanuele F.M. Emanuele, dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe, l'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Genghini, Immobiliare GM2, Residence Villa Pamphili, Acoi, Baia S. Anna, GAM, Profing, Manifattura Tessile Lombarda, Valmar, Miami, Fincometa, ADIR, Arrigoni, Pantanella, Punto Moda Italia, Casilinella, Albergo Filippo II e Genghini Sud, e delle S.r.l. Baia d'Argento, Magnolia Park, C.I.A.P., Baia S. Venere, Immobiliare Pievesestina e Immobiliare Fabiano Calabro.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

03A09895

DECRETO 19 agosto 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. C.M.P. Compagnia Mediterranea Prospezioni, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 maggio 1980 con il quale la S.p.a. C.M.P. Compagnia Mediterranea di Prospezioni, con sede in Roma, via Mordini n. 14, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato commissario liquidatore della S.p.a. C.M.P. Compagnia Mediterranea di Prospezioni;

Vista l'istanza in data 8 aprile 2003 con la quale il commissario, comunicando che, a seguito del deposito degli adempimenti di cui all'art. 213 della legge fallimentare, la cancelleria del tribunale di Roma ha certificato che nessuna contestazione è stata proposta nei termini di legge, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto necessario provvedere al riguardo a norma dell'art. 6, comma 6 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. C.M.P. Compagnia Mediterranea Prospezioni, con sede in Roma, via Mordini n. 14.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. C.M.P. Compagnia Mediterranea Prospezioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale del Tesoro
FADDA

03A09893

DECRETO 19 agosto 2003.

Nomina dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza della S.p.a. C.I.L. Costruzioni Italia Labaro, in Roma.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 20 settembre 2002 con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Federici Stirling S.p.a.;

Visto i propri decreti in data 16 ottobre 2002 e in data 2 gennaio 2003 con i quali sono nominati i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Federici Stirling;

Visto il decreto in data 2-14 luglio 2003 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la S.p.a. C.I.L. - Costruzioni Italia Labaro;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della S.p.a. C.I.L. - Costruzioni Italia Labaro, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. C.I.L. - Costruzioni Italia Labaro sono nominati commissari la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948, il prof. Mario Sica, nato a Potenza il 15 febbraio 1939, l'avv. Pietro Maria Tantalo, nato a Matera il 19 agosto 1956, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 2 gennaio 2003 per la S.p.a. Federici Stirling.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Roma, alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese, alla regione Lazio, al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

03A09892

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Mantova, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986, di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze delle mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1993, con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Mantova, via Scarsellini n. 2, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della Scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori, con sede in Mantova, via Scarsellini n. 2, che assume la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 25 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 75 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore del servizio: MASIA

03A09520

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici «Carlo Bo», in Milano, e sedi periferiche in Bari, Bologna, Firenze e Roma, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986, di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze delle mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle Scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Milano, via Silvio Pellico n. 8, successivamente trasferita in via Simone Martini n. 23, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori, con sede in Milano, via Simone Martini n. 23, e delle sedi periferiche di Bari, via Garruba n. 3, Bologna, via Cairoli n. 1 e piazza dei Martiri n. 8, Firenze, piazza della Stazione n. 1 e Roma, via Cassia n. 28, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38. La scuola assume la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici «Carlo Bo».

2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno e, complessivamente, per l'intero ciclo è così stabilito in relazione alle singole sedi:

sede di Milano: 130 e 390 unità;

sede di Bari: 60 e 180 unità;

sede di Bologna: 70 e 210 unità;

sede di Firenze: 80 e 240 unità;

sede di Roma: 100 e 300 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore del servizio: MASIA

03A09521

DECRETO 31 luglio 2003.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di specializzazione in psicoterapia analitica», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di specializzazione in psicoterapia analitica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a dieci unità e, per l'intero anno di corso, a quaranta unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'11 luglio 2003, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che:

la relazione scientifica è carente dal punto di vista teorico, in quanto su una base concettuale junghiana inserisce un generico riferimento ad un orientamento di neuropsicologia analitica del quale non sono forniti i presupposti scientifici accreditati sul piano internazionale;

il contestuale richiamo all'utilizzo di contributi teorici e metodologici derivati da altri indirizzi (approccio comunicativo interattivo, teoria sistemico relazionale) non viene giustificato nei termini di compatibilità con la base junghiana;

dal punto di vista applicativo nulla viene proposto e presentato come validazione della efficacia di un intervento psicoterapeutico così composito, nella direzione di un ottenuto benessere da parte del paziente;

le citazioni di letteratura nel corpo della relazione sono autoreferenziali;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di specializzazione in psicoterapia analitica», con sede in Roma per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A09523

DECRETO 31 luglio 2003.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Scuola di psicologia analitica e psicoterapia» ad istituire e ad attivare nella sede di Novara un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,

comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicologia analitica e psicoterapia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Novara, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'11 luglio 2003, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che:

la documentazione relativa all'indirizzo metodologico e teorico culturale della Scuola di psicologia analitica e psicoterapia è estremamente carente;

mancano attestazioni relative alla validità del modello ed alle evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia;

la distribuzione delle materie di insegnamento appare generica e dispersiva;

non si evince alcuna specificità del modello operativo psicoterapeutico proposto; il regolamento di funzionamento non prevede l'obbligo alla analisi personale;

dai *curricula* dei docenti non si evince altresì una adeguata maturazione di una propria formazione specifica nel campo della psicoterapia analitica;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola di psicologia analitica e psicoterapia» con sede in Novara per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A09524

DECRETO 31 luglio 2003

Abilitazione all'istituto «Scuola sperimentale per la formazione alla psicoterapia e alla ricerca nel campo delle scienze umane applicate» ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli, un corso di specializzazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola sperimentale per la formazione alla psicoterapia e alla ricerca nel campo delle scienze umane applicate» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Napoli, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell'11 luglio 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 22 luglio 2003 trasmessa con nota n. 662 del 22 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto «Scuola sperimentale per la formazione alla psicoterapia e alla ricerca nel campo delle scienze umane applicate» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli, Centro direzionale di Napoli - Isola F9 Palazzo Esedra, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A09525

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 agosto 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio conservatoria dei servizi di pubblicità immobiliare di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 24 luglio 2003 protocollo n. 249645 del direttore dell'ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio conservatoria di servizi di pubblicità immobiliare;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dalla presenza di insetti nei locali sede dell'ufficio conservatoria di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio conservatoria dei servizi di pubblicità immbiliare - Viale Umberto n. 26 - Sassari, è accertato come segue: dalle ore 13 del giorno 1º agosto 2003 fino alle ore 14 del giorno 2 agosto 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 agosto 2003

Il direttore regionale: MARTINI

03A09764

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 5 agosto 2003.

Autorizzazione della TLX S.p.a. all'esercizio del mercato regolamentato TLX. (Deliberazione n. 14192).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti, in particolare, l'art. 61, l'art. 62, l'art. 63, commi 1 e 2, l'art. 64, l'art. 73 del citato decreto;

Visto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, approvato con propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4 che stabilisce il capitale minimo delle società di gestione dei mercati e l'art. 5 che individua le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione;

Vista la lettera del 5 giugno 2003 con la quale la TLX S.p.a. ha presentato formale istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 63, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'esercizio di un mercato regolamentato ed ha trasmesso il relativo regolamento approvato dall'assemblea ordinaria del 29 maggio 2003;

Vista la successiva lettera di TLX S.p.a., in data 19 giugno 2003, con la quale la società ha comunicato le integrazioni apportate al regolamento ed ha trasmesso il testo aggiornato approvato dall'Assemblea totalitaria del 18 giugno 2003;

Vista la propria lettera del 18 luglio 2003, con la quale sono state comunicate le osservazioni al regolamento di cui al punto precedente;

Vista la lettera di TLX S.p.a. del 23 luglio 2003 con la quale è stato trasmesso il regolamento modificato;

Considerato che il nuovo testo del regolamento recepisce le osservazioni formulate dalla Commissione;

Considerato che il capitale sociale di TLX S.p.a. ammonta a cinque milioni di euro;

Considerato che la TLX S.p.a., in conformità con quanto previsto nella parte II delle Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, approvate dalla Consob e dalla Banca d'Italia con provvedimento del 24 gennaio 2002, ha comunicato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 61, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso di essa nonché dei partecipanti al capitale;

Considerato pertanto che sussistono i requisiti previsti dall'art. 61, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Ritenuto che il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;

Delibera:

Art. 1.

1. La TLX S.p.a. è autorizzata all'esercizio del mercato regolamentato TLX.

2. La TLX S.p.a. è tenuta ad ottemperare gli obblighi previsti dalla disciplina dettata nella parte II delle «Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari» adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia con provvedimento del 24 gennaio 2002.

3. La TLX S.p.a. da idonea pubblicità, anche tramite Internet, del testo integrale del regolamento e delle relative disposizioni di attuazione e rende note, mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, le modalità di diffusione al pubblico.

Art. 2.

1. Il mercato regolamentato TLX è iscritto nell'elenco dei mercati regolamentati di cui all'art. 63, comma 2 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 3.

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

2. La società di gestione comunica alla Consob la data di avvio dell'operatività del mercato regolamentato.

Roma, 5 agosto 2003

Il presidente: CARDIA

03A09522

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Bettamousse».

Estratto decreto AIC/UAC n. 908 del 6 agosto 2003

Specialità medicinale: BETTAMOUSSE.

Titolare A.I.C.: Mipharm S.p.a., via B. Quaranta n. 12 - 20141 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

contenitore sotto pressione 50 g schiuma cutanea - A.I.C. n. 034226023/M (in base 10) 10NHV7 (in base 32).

Classe «C».

Forma farmaceutica: schiuma cutanea.

Composizione: 50 g di schiuma cutanea contengono:

principio attivo: betametasone 1 mgg (0,1%9 come valerato 50 mg).

Eccipienti: alcool cetilico, alcool stearilico, polisorbato 60, etanolo, acqua depurata, glicole propilenico, acido citrico anidro, potassio citrato, butano/propano.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: dermatosi del cuoio capelluto sensibili agli steroidi come la psoriasi.

Produzione: INYX Pharma UK Ltd - Astore Industrial Estate Runcorn Cheshire UK.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09766

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Begrivac»

Estratto decreto AIC/UAC n. 909 del 6 agosto 2003

Specialità medicinale: BEGRIVAC.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., via Fiorentina n. 1 - 53100 Siena.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 siringa preriempita da una dose 0,5 ml con indicatore di dosaggio per bambini al di sotto di trentasei mesi - A.I.C. n. 022143299/M (in base 10) 0P3SB3 (in base 32).

Classe «C».

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: una dose 0,5 ml contiene:

principio attivo: virus influenzali* inattivati e frammentati dei ceppi:

A/New Caledonia/20/99 (H1N1) ceppo equivalente;

A/New Caledonia/20/99 IVR 116 15 mcg;

A/Moscow/10/99 (H3N2) ceppo equivalente;

(A/Panama/2007/99 RESVIR 17) 15 mcg;

B/Hong Kong/330/2001 ceppo equivalente;

(B/Shangdong/7/97 15 mcg).

propagati in uova embrionate di pollo, purificati, frammentati con tween-etere inattivati con formaldeide;

** emoagglutinina;

questo vaccino rispetta le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'emisfero nord e le decisioni dell'Unione europea per la stagione 2002/2003.

Eccipienti: formaldeide, dietiletere, saccarosio, polisorbato 80 e soluzione salina tamponata (pH = 7,2) contenente: cloruro di sodio, cloruro di potassio, cloruro di magnesio esaidrato, sodio fosfato di basico diidrato, fosfato monobasico di potassio e acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono maggiore rischio di complicazioni associate.

Produzione: «Chiron Behring GmbH & Co» P.O. Box 1630 D-35006 Marburg.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09765

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Viridal».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 414 del 17 luglio 2003

Medicinale: VIRIDAL.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames S.n.c., cap. 20100, Italia, codice fiscale n. 07254500155.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«5 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flacone + 1 siringa preriempita (sospesa) - A.I.C. n. 033085010;

«10 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flacone + 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 033085022;

«20 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flacone + 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 033085034;

«10 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile», 2 cartucce - A.I.C. n. 033085046;

«20 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile», 2 cartucce - A.I.C. n. 033085059;

«10 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, uso intracavernoso» 2 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 033085061;

«20 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, uso intracavernoso» 2 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 033085073;

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09859

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Trinordiol».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 415 del 17 luglio 2003

Medicinale: TRINORDIOL.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in Co. Kildare, Little Connell Newbridge, Irlanda (IE).

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da 5 anni a 3 anni, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«compresse rivestite» 21 compresse - A.I.C. n. 024869012.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09860

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ambisome».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 417 del 21 luglio 2003

Medicinale: AMBISOME.

Titolare A.I.C.: Gilead Sciences S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Frua n. 16, c.a.p. 20146 - Italia, codice fiscale n. 11187430159.

Variazione A.I.C.: modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Si approva la modifica apportata al processo di produzione del prodotto finito relativamente alle confezioni sottoelencate:

«50 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa», 10 flaconi - A.I.C. n. 028581015.

È inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

«50 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa», 10 flaconi - A.I.C. n. 028581015, varia a: «50 mg polvere per soluzione per infusione», 10 flaconi.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A09861

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Colpogyn».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 418 del 21 luglio 2003

Medicinale: COLPOGYN.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti con relativa modifica delle specifiche e del materiale di confezionamento.

L'autorizzazione all'immissione del medicinale «Colpogyn» è modificata come di seguito indicato:

Principio attivo: invariato.

Eccipienti:

da: poliossietilenglicole palmito stearato, glicole propilenico, trigliceridi neutri saturi, gliceridi oleici poliossietilenati, acido benzoico, acqua depurata q.b. a, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

a: poliossietilenglicole palmito stearato, glicole propilenico, trigliceridi neutri saturi, gliceridi oleici poliossietilenati, sodio citrato, acido citrico monoidrato, acido benzoico, acqua depurata q.b. a, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Conseguentemente è approvato l'aggiornamento delle specifiche relative agli eccipienti ed al materiale di confezionamento, relativamente alla confezione sottoelencata:

«0,0125% crema vaginale», un tubo da 30 g + 6 applicativi - A.I.C. n. 025851027.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09862

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Neoton».

Estratto decreto n. 307 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NEOTON rilasciata alla società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1.2 - Milano, nelle confezioni:

«flebo»1 flac. 1g + 1 fl. 50 ml - A.I.C. n. 020502050;

im 6 fl. 500 mg + 6 f. Solv. 4 ml - A.I.C. n. 020502148;

im 6 fl. 750 mg + 6 f. Solv. 4 ml (sospesa) - A.I.C. n. 020502151;

iv 6 fl. 750 mg + 6 f. Solv. 6 ml (sospesa) - A.I.C. n. 020502163;

flebo 1 flac. 5 g + 1 fl. 50 ml - A.I.C. n. 020502175;

flebo 1 fl. 10 g + 1 fl. 100 ml (sospesa) - A.I.C. n. 020502187.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «cardioprotezione in chirurgia cardiaca, per addizione alle soluzioni cardioplegiche».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea - Dicembre 2002:

«20 mg/ml Polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 Flacone + 1 Flacone solvente da 50 ml - A.I.C. n. 020502050;

«500 mg/4 ml Polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 Flaconi + 6 Fiale solventi da 4 ml - A.I.C. n. 020502148;

«750 mg/4 ml Polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 Flaconi + 6 Fiale solventi da 4 ml (sospesa) - A.I.C. n. 020502151;

«750 mg/6 ml Polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 Flaconi + 6 Fiale solventi da 6 ml (sospesa) - A.I.C. n. 020502163;

«100 mg/ml Polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 Flacone + 1 Flacone solvente da 50 ml - A.I.C. n. 020502175;

«100 mg/ml Polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 Flacone + 1 Flacone solvente da 100 ml (sospesa) - A.I.C. n. 020502187.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

03A09767

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Citifar».

Estratto decreto n. 308 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CITIFAR, rilasciata alla società LA.FA.RE. S.r.l., con sede in via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 - Ercolano (Napoli), nelle confezioni:

«500 mg/3 ml Soluzione iniettabile» 5 Fiale 3 ml - A.I.C. n. 026097030;

«1000 mg/4 ml Soluzione iniettabile» 3 Fiale 4 ml - A.I.C. n. 026097055.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea - Dicembre 2002:

«500 mg/3 ml Soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 Fiale 3 ml - A.I.C. n. 026097030;

«1000 mg/4 ml Soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 Fiale 4 ml - A.I.C. n. 026097055.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09768

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Decafar».

Estratto decreto n. 309 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DECAFAR, rilasciata alla società LA.FA.RE. S.r.l., con sede in via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 - Ercolano (Napoli), nelle confezioni:

10 Flac. 10 ml + Tappo serb. 50 mg - A.I.C. n. 025651086.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficit congeniti di coenzima Q10».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea - Dicembre 2002:

«50 mg Soluzione orale» 10 Contenitori monodose 10 ml - A.I.C. n. 025651086.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09769

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Mercato Coperto», in Sulmona

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: «Mercato Coperto», sede in Sulmona, via L'Aquila, pos. B.U.S.C. n. 2149/277165, costituita per rogito del notaio Vittorio Altiero in data 5 marzo 1977 repertorio n. 17078.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - area cooperazione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data dei pubblicazione del presente avviso.

03A09513

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501201/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.